

Civile Ord. Sez. 2 Num. 11439 Anno 2022

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 08/04/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 709/2017 R.G. proposto da
SERPIETRI AURELIO e CICCAGLIONI ANGELA, rappresentati e
difesi dall'Avv. Aldo Pagano, con procura speciale in calce al ricorso
e con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 123,
presso lo studio del medesimo difensore;

- *ricorrenti* -

contro

ORFEO ADRIANA, nella qualità di erede universale di Tommasina
Serpietri, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Matera, con
procura speciale in calce al controricorso e con domicilio in Roma,
via Filippo Civinini n. 11, presso lo studio del medesimo difensore;

- *controricorrente* -

contro

MISURALE MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli Avv. Corrado De Martini e Daniele Guidoni, con procura speciale in calce al controricorso ed allegata alla busta telematica del controricorso e con domicilio eletto in Roma, via Francesco Siacci n. 2/B, presso lo studio dei suoi difensori;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6396 depositata il 28 ottobre 2016 e notificata in data 2 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Milena Falaschi.

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:

- con atto di citazione notificato in data 18.09.2007 e 20.09.2007, Tomassina Serpietri evocava dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi Aurelio Serpietri e Angela Ciccaglioni, al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità della scrittura privata di compravendita conclusa tra i coniugi Tommasina e Pietro Serpietri, da una parte, e il nipote Aurelio, dall'altra, in data 24.02.2003, nonché del contratto preliminare di vendita del 10.03.2006 concluso tra Aurelio Serpietri, nella qualità di procuratore speciale dell'attrice, e la moglie dello stesso mandatario Angela Ciccaglioni, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 3 della legge 410/01 e per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. atteso che gli atti in questione costituivano il mezzo per eludere l'applicazione della legge evocata; in via subordinata l'annullamento del preliminare perché concluso in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata ex artt. 1394 e 1395 c.c.

Costituitisi in giudizio i convenuti formulavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto della promessa di vendita in capo alla Ciccaglioni o in

subordine al Serpietri e chiamavano in causa il Notaio Maurizio Misurale al fine di essere garantiti dei danni subiti, in caso di accoglimento della domanda attorea di nullità del preliminare;

- istaurato il contraddittorio anche nei confronti del Notaio Misurale, il quale deduceva la validità del preliminare, asserendo di non poter essere sanzionato data la natura obbligatoria e non reale del contratto dallo stesso redatto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18156/2010, rigettata la domanda di nullità del preliminare data la natura obbligatoria e non reale del contratto, in accoglimento della domanda subordinata, annullava il medesimo preliminare per essere stato concluso in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata a norma dell'art. 1394 c.c.; dichiarava altresì la nullità della compravendita del 2003 per essere stata stipulata in violazione della norma imperativa evocata;

- sul gravame interposto da Aurelio Serpietri e Angela Ciccaglioni, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell'appellata Adriana Orfeo, nella qualità di erede universale di Tommasina Serpietri, e del Notaio Misurale, con sentenza n. 6396/2016, rigettava l'appello e per l'effetto confermava la sentenza impugnata.

In particolare, secondo la Corte di appello, il fatto che il preliminare fosse stato concluso dal rappresentante Aurelio Serpietri e dalla coniuge dello stesso, costituiva un elemento presuntivo di conflitto di interessi, inducendo a ritenere la sussistenza di una comunanza di interessi fra i predetti coniugi, incompatibile con l'obbligo del rappresentante di tutelare gli interessi della rappresentata, oltre a costituire un indizio sia del proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia della sicura conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte di quest'ultimo.

Aggiungeva la Corte distrettuale che la rilevata relazione antagonistica di incompatibilità tra gli interessi della rappresentata e quelli del rappresentante trovava un ulteriore riscontro nel contenuto e nelle modalità stesse dell'operazione condotta dal rappresentante, la cui procura speciale - peraltro - non conteneva

alcuna autorizzazione a concludere il contratto con la moglie Angela, né riportava la predeterminazione degli elementi del contratto che il primo avrebbe potuto concludere in nome e per conto della rappresentata.

Proseguiva il Giudice di secondo grado che la dichiarazione della promissaria acquirente di cui alla clausola 7 del preliminare del 2006 – volta ad escludere dalla comunione legale l'immobile oggetto del contratto in quanto acquistato con denaro personale – era diretta a celare l'esistenza della fattispecie prevista dall'art. 1395 c.c. e ciò trovava conferma nello stesso atteggiamento degli appellanti, i quali in primo grado avevano chiesto in via subordinata l'esecuzione in forma specifica del preliminare, con trasferimento della proprietà dell'immobile allo stesso rappresentante.

Quanto alla scrittura privata del 2003, la Corte di appello evidenziava che dal tenore letterale delle clausole contrattuali emergeva la comune intenzione delle parti, volta alla trasmissione immediata della proprietà del bene, con conseguente attribuzione alla successiva formazione dell'atto pubblico di una funzione meramente riproduttiva della definitiva compravendita stipulata con la scrittura del 2003, in virtù della quale parte acquirente aveva – peraltro – pagato il prezzo di acquisto del bene.

Quanto al corrispettivo, la Corte distrettuale accertava l'ingiustificato divario tra l'effettivo valore di mercato del bene immobile al momento della stipula del preliminare e il prezzo di acquisto, ritenendo irrilevante la circostanza dedotta dagli appellanti relativa alla mancata disponibilità materiale del bene, tenuto conto del termine di consegna alla promissaria acquirente di cui alla clausola n. 5 del preliminare e dello stato avanzato di età della promittente venditrice;

- per la cassazione della sentenza propongono ricorso i coniugi Serpietri – Ciccaglioni fondato su quattro motivi, cui resistono con separati controricorsi Adriana Orfeo e il Notaio Maurizio Misurale;

- in prossimità dell'adunanza camerale il controricorrente Misurale ha anche curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

- con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione di norme di diritto e dei contratti, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver il giudice del gravame esaminato le comuni intenzioni della rappresentata e i rapporti intercorsi tra le parti, applicando la rigorosa disciplina del codice civile e i principi sul conflitto di interessi, senza rapportarli al caso concreto.

In particolare, i ricorrenti lamentano il mancato esame da parte della Corte del merito delle premesse della scrittura privata del 2003, laddove ~~che~~ previsto che *"il denaro sia a beneficio dei venditori, sia necessario acquisto dalla S.C.I.P. s.r.l., incluse spese tecniche, notarili, imposte e tasse sono state sostenute dal sig. SERPIETRI Aurelio, in quanto i sigg.ri SERPIETRI Pietro e Tommasina erano gli unici legittimati all'acquisto ma non interessati; che pertanto, in conseguenza di tale simulazione, il proprietario effettivo e reale deve intendersi esclusivamente il sig. SERPIETRI Aurelio, nei cui confronti decorrono benefici e oneri; che è intenzione delle parti procedere pertanto al dovuto e formale trasferimento dell'immobile in oggetto in capo al sig. SERPIETRI Aurelio, non appena trascorso il termine quinquennale della richiamata normativa"* (v. p. 11 del ricorso), nonché la mancata considerazione di alcuni articoli della predetta scrittura come l'art. 6 relativo al prezzo, secondo cui *"la parte acquirente dichiara di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione o causa, con la più ampia liberatoria al riguardo"* (v. p. 11 del ricorso), la cui valutazione sarebbe necessaria al fine di comprendere la reale intenzione delle parti e *ratio* degli atti intervenuti successivamente, ossia la procura e l'ulteriore preliminare.

Ancora, secondo i ricorrenti, con la procura - la quale rispecchierebbe fedelmente la volontà delle parti e i reali concreti rapporti fra loro intercorsi - Tommasina Serpietri avrebbe rinunciato intenzionalmente, in via preventiva, alla facoltà di eccepire il conflitto di interessi, stante la concessione al procuratore dell'ampio potere di vendere "*a chi meglio crederà ed anche a se stesso ed al prezzo ed alle condizioni che riterrà più opportune tutti i diritti [...]*", dovendosi considerare soggetto terzo anche il coniuge del rappresentante.

Aggiungono, quindi, i ricorrenti che l'unico interesse della rappresentata sarebbe quello relativo alla permanenza nell'appartamento e non riguarderebbe né l'acquisto né il corrispettivo della vendita.

Di conseguenza, il rilascio della procura avrebbe come finalità quella di garantire al rappresentante - unico soggetto interessato all'acquisto della proprietà dell'immobile - la più ampia libertà di scelta e di comportamento, con la sola condizione (mai contravvenuta) di lasciare alla rappresentata la disponibilità materiale dell'immobile.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, comma 2, 1362 e 1363 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e di documenti decisivi per il giudizio, oltre al vizio di motivazione per aver la Corte distrettuale dichiarato la nullità della scrittura privata del 2003 per violazione di norma imperativa, accertando che l'intenzione delle parti era quella di sottoscrivere non già un contratto con effetti obbligatori, ma una vendita definitiva.

Ad avviso dei ricorrenti, a norma dell'art. 5 della scrittura privata in esame che prevedeva che "*L'atto pubblico di compravendita verrà sottoscritto presso il Notaio che verrà indicato [...]. L'atto pubblico di compravendita verrà sottoscritto entro trenta giorni successivi alla maturazione del termine quinquennale*"), le parti erano a

conoscenza del divieto di stipulare una compravendita prima della maturazione del quinquennio, pena nullità dell'atto, per cui non avrebbero mai potuto stipulare un contratto con effetti reali. Peraltro, la coincidenza delle date della scrittura privata e della procura confermerebbe l'intenzione delle parti a conferire effetti obbligatori al contratto.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1322, primo e secondo comma, 1362 e 1363 c.c. e dei contratti, nonché l'omesso esame di un fatto e di documenti decisivi per il giudizio, oltre ad un vizio di motivazione della sentenza, per aver la Corte di appello affermato l'esiguità del prezzo dell'immobile oggetto della compravendita.

I ricorrenti, nel ribadire l'irrilevanza del corrispettivo per la rappresentata, sostengono che il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare le dichiarazioni rilasciate dalla Serpietri sia nel primo contratto sia nella procura, nonché il reale valore dell'appartamento, necessariamente inferiore rispetto a quello avuto al momento della prima vendita (seppur nulla), data la mancata disponibilità materiale del bene immobile.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte avrebbe dovuto considerare sia l'avvenuto pagamento del "primo corrispettivo" da parte di Aurelio Serpietri, sia l'occupazione dell'immobile da parte della Serpietri (mandante/venditrice) al momento della stipulazione del preliminare di vendita, idonea a giustificare il valore inferiore del bene rispetto a quello di mercato.

Il primo, il secondo e il terzo motivo – da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa – vanno respinti.

Le censure prospettate - volte a far valere l'insussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata in ragione dell'ampia procura speciale rilasciata in favore del nipote dalla Serpietri e della mancanza di interesse di quest'ultima all'acquisto del bene immobile, oltre alla natura dell'accordo - non possono

trovare ingresso a fronte dell'accertata e dichiarata nullità della scrittura privata del 2003, attorno alla quale ruota la difesa dei ricorrenti.

Invero, l'esame di siffatta scrittura - il cui contenuto è confluito nella stessa procura speciale, che ad avviso dei ricorrenti costituirebbe la dimostrazione della validità del successivo contratto preliminare di vendita da lui stipulato con la Ciccaglioni - va effettuato tenendo conto che la scrittura del 2003 era del tutto nulla e quindi inefficace per contrasto con il divieto imposto da norma imperativa, in particolare dal comma 14 dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001, in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

Difatti, la disciplina evocata, che prevede il diritto dei conduttori di acquistare in prelazione la proprietà degli immobili condotti in locazione (cfr. Cass. n. 6733 del 2020) sancisce al comma 14 dell'art. 3 che *"sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto"*.

Ciò chiarito, il contenuto della procura speciale rilasciata da Tommasina Serpietri in favore del nipote si giustifica proprio in ragione delle somme corrisposte da quest'ultimo in luogo dei coniugi Tommasina e Pietro Serpietri al fine di perfezionare il loro acquisto della proprietà dell'immobile dall'ente, essendo gli stessi gli unici soggetti legittimati a stipulare il contratto di compravendita, con l'intento di ottenere poi il trasferimento dell'immobile, quale unica parte realmente interessata all'acquisto. Il giudice non ha, dunque, tenuto conto della *ratio* (illecita) sottesa al rilascio della predetta procura speciale, per essere espressione dell'esigenza del Serpietri di creare un effettivo vincolo obbligatorio idoneo a sottrarre il contratto - diversamente da quello definitivo redatto nel 2003 - alla nullità sancita dall'art. 3 della legge n. 410/2001 (cfr. p. 15 e 16 della sentenza impugnata).

Del resto, come osservato in fattispecie similare da risalente giurisprudenza (Cass. n. 8994 del 1987), che è condivisa dal Collegio e va qui ribadita, la medesima procura speciale rilasciata dalla Serpietri al nipote configura i presupposti di un negozio indiretto di vendita, mercè l'utilizzazione del negozio tipico di mandato per il perseguimento dello scopo, ulteriore, della vendita, vietato dall'art. 3 della legge n. 410 /2001; con la conseguente nullità del detto negozio per illiceità della causa, in quanto in frode alla legge, e la estensione della nullità al negozio funzionalmente collegato al primo, per cui resta valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra la SCIP, venditrice, e i Sarpietri, acquirenti. Non può essere messo indubbio che ^{la} procura rilasciata nel 2006 è stata conferita nella consapevolezza della nullità del contratto definitivo del 2003.

Tanto premesso, i ricorrenti con le presenti censure si dolgono della valutazione di merito operata dalla Corte capitolina circa l'individuazione dei presupposti per l'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., come tale inammissibile in questa sede, avendo il giudice del gravame fatto corretto governo delle regole di interpretazione dei contratti, in particolare dell'art. 1367 c.c. ai fini della conservazione dell'attività negoziale.

Il giudice del merito ha, infatti, il potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio e di precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili (Cass. n. 8924 del 1995; Cass. n. 1138 del 1987; Cass. n. 1539 del 1981), con la conseguenza di non dare ingresso ad interpretazioni che realizzerebbero una frode alla legge.

Pertanto, proprio per dare spazio al *petitum* sostanziale della domanda attorea, la Corte di appello ha ritenuto sussistente un elemento presuntivo di conflitto di interessi, stante il rapporto di coniugio tra il rappresentante, Aurelio Serpietri, e la promissaria acquirente, Angela Ciccaglioni, che faceva presumere la sussistenza di una comunanza di interessi fra i coniugi, incompatibile con

l'obbligo del rappresentante di tutelare gli interessi della rappresentata. Inoltre, siffatto elemento costituiva, secondo la Corte del merito, un indizio del proposito del rappresentante di favorire il soggetto terzo e della sicura conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte di quest'ultimo.

Siffatta decisione è coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di conflitto di interessi: difatti è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato a norma dell'art. 1394 c.c., la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro - specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio - sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo *l'id quod plerumque accidit*, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo. Peraltro, l'accertamento circa la sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato relativamente al contratto concluso dal rappresentante costituisce apprezzamento di fatto che, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di giudizio di cassazione (In tal senso, Cass. n. 6755 del 2003, Cass n. 271 del 2017).

Giova, inoltre, ribadire che in tema di conflitto di interessi, la specifica autorizzazione del rappresentato - dedotta dai ricorrenti - così come la predeterminazione del contenuto del contratto, sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con se stesso, quali cautele previste in via alternative dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale in tale ipotesi del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano i predetti elementi ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal

rappresentante in conflitto con il rappresentato ex art. 1394 c.c. (Cass. n. 2529 del 2017).

Nella specie, il giudice del gravame, nell' esaminare il contenuto del contratto preliminare - con particolare riguardo alla clausola n. 7 contenente la dichiarazione della Ciccaglioni volta ad escludere il bene immobile dal regime della comunione legale dei beni in quanto acquistato con denaro personale - ha considerato anche quest'ultimo profilo, rilevando che la dichiarazione della promissaria acquirente era diretta a celare l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 1395 c.c., data la mancanza di prove circa la provenienza del corrispettivo pattuito e l'assenza di qualsivoglia indicazione sulle modalità con cui la Ciccaglioni avrebbe corrisposto la caparra confirmatoria al marito, nella qualità di rappresentante della Serpietri.

Per di più, secondo quanto accertato dal giudice del gravame, le conclusioni cui era pervenuto trovavano conferma nello stesso comportamento tenuto dai coniugi appellanti che avevano formulato, sia in primo che in secondo grado, richiesta subordinata di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, con trasferimento della proprietà dell'immobile al rappresentante.

A tal proposito, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, sicché è onere dello stesso rappresentante superarla, mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, ossia la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali, sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo (Cass. n. 29959 del 2019 e sempre Cass. n. 2529/2017 cit.).

Nella specie, la Corte di appello - nell'esaminare la fattispecie del mandato con rappresentanza in forza del quale il mandatario può

concludere un contratto con se stesso purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 1395 c.c. - ha rilevato che la procura speciale del 2003 non conteneva alcuna autorizzazione a concludere il contratto con la moglie Angela, né riportava la predeterminazione degli elementi del contratto, per cui anche sotto tale profilo trovava conferma l'incompatibilità degli interessi.

Infine, quanto al corrispettivo, la Corte distrettuale, dopo avere accertato il divario ingiustificato tra l'effettivo valore di mercato del bene e il prezzo di acquisto (uno degli indici rivelatori della sussistenza di un conflitto di interessi), ha altresì chiarito che dalla clausola n. 5 del contratto preliminare emergeva che il rappresentante della promittente venditrice aveva convenuto con la moglie, promissaria acquirente, alla clausola n. 4 lett. b) un termine (15 ottobre 2007) per la consegna dell'immobile in capo alla Ciccaglioni (v. p. 12 della sentenza).

Di conseguenza, il fatto che l'immobile fosse nella disponibilità della proprietaria, Tommasina Serpietri, non aveva alcuna concreta incidenza sul valore di mercato dell'immobile, anche in considerazione dello stato avanzato di età della promittente venditrice. Pertanto, anche se quest'ultima avesse continuato ad occupare l'immobile, il valore dello stesso sarebbe stato comunque più elevato rispetto a quello pari a 53 mila euro indicato nel preliminare.

Il giudice del merito, inoltre, ai fini di individuare la natura – preliminare o definitiva – della vendita, ha tenuto conto sia del mero dato letterale costituito dalla intestazione del contratto come "scrittura privata di compravendita immobiliare" quale elemento a sostegno degli effetti reali del contratto, sia della clausola n. 2 della citata scrittura secondo cui i coniugi Serpietri "*cedono e vendono al nipote che acquista per sé o per persona da nominare al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita la porzione immobiliare*", e della successiva clausola n. 3 secondo cui "*la parte venditrice dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e*

disponibilità della porzione immobiliare in oggetto che viene trasferita nello stato di fatto in cui si trova".

Seguendo il chiaro tenore letterale delle clausole contrattuali, il giudice ha ritenuto che la comune intenzione delle parti fosse quella di dare luogo alla trasmissione immediata della proprietà del bene, come del resto ammesso dagli stessi ricorrenti che hanno rappresentato di essere gli unici interessati all'acquisto ^{del} bene e di volere attribuire alla successiva futura formazione dell'atto pubblico una funzione meramente riproduttiva della definitiva compravendita, soluzione peraltro confermata anche dal successivo comportamento tenuto dal Serpietri, il quale ha corrisposto il prezzo per il riscatto dell'immobile.

Peraltro, la Corte di appello ha affermato che se con la scrittura privata del 2003 le parti avessero inteso concludere realmente una promessa di vendita sottratta al divieto di alienazione nel quinquennio di cui all'art. 3, comma 14 della L. 401, non si comprenderebbe il motivo sotteso alla stipula del secondo contratto definitivo, che può trovare la sua ragione solo nell'esigenza del Serpietri di creare un effettivo vincolo obbligatorio idoneo a sottrarre il contratto – al contrario di quello definitivo redatto nel 2003 – alla nullità sancita dall'art. 3 della legge 410/2001;

- con il quarto motivo i ricorrenti lamentano un vizio in giudicando non avendo il giudice di appello adottato i criteri previsti dagli artt. 41 e 11 DM 140/2012 in combinato con l'art. 92 c.p.c.

Deducono i ricorrenti che la liquidazione delle spese in favore del notaio, pur seguendo il criterio massimo, non poteva essere superiore ad euro 6.000, in considerazione del mancato svolgimento di una fase istruttoria e della materia già studiata in primo grado, per cui la somma in concreto riconosciuta a tale titolo avrebbe carattere punitivo.

Il motivo va respinto.

204

Va premesso che in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (Cass. n. 20993 del 2020).

Peraltro, avuto riguardo all'attività spiegata e al valore della causa (rientrante nello scaglione che va da euro 6.000,00 ad euro 52.000,00), i valori medi previsti dai tabellari sono i seguenti:

euro 1960, 00 per la fase studio;

euro 1350,00 per la fase introduttiva;

euro 2900,00 per la fase istruttoria e di trattazione;

euro 3305,00 per la fase decisoria.

Orbene, la somma pari ad euro 13.700,00 liquidata dal giudice del gravame nell'esercizio del suo potere discrezionale, rientra tra il valore medio (fino ad euro 9.515) e il valore massimo (fino ad euro 17.707,00), come tale conforme ai parametri di legge.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M .

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge, in favore del Misurale, e in euro 4.300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge, in favore della Orfei.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 novembre 2021.

Il Presidente



Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 08 APR. 2022